

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

PROPOSTA CON MODIFICHE

Parte I^a

Principi Introduttivi

Capo I°

Ambito Applicativo

Art. 1

Il presente Regolamento di Polizia mortuaria, adottato in conformità con le norme di legge vigenti, ed in particolare con la legge 285/90 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), e con il titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34, nonché con la legge 28.2.2001, n° 26, disciplina -ai sensi dell'art. 7 della Legge 18 agosto 2000, n° 267- il servizio di Polizia Mortuaria Comunale ed in particolare l'organizzazione dei Servizi Cimiteriali, le relative operazioni cimiteriali, le concessioni, la custodia dei cimiteri, le regole d'ornato e gli addobbi funerari, l'attività delle ditte esterne, i trasporti, le tariffe dei servizi offerti dalle strutture Cimiteriali di Terralba ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Le norme di cui al presente regolamento si applicano indistintamente e salve le eccezioni espressamente previste al Cimitero di Via Rossini.

Parte II^a

Servizio Mortuario – Richiami alla normativa nazionale

Capo I°

Dichiarazione ed accertamento del decesso.

Art. 3

- 1.) La dichiarazione di morte deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 72 e ss. del D.P.R. 3.11.2000, n° 396, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso ai fini della formazione dell'atto di morte da parte di uno dei congiunti o da persona convivente con il deceduto o -in mancanza- da un loro delegato, o qualora la morte avvenga senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
- 2.) L'avviso di morte, ovvero la dichiarazione di morte, deve essere redatta per iscritto in caso di decesso in ospedale, istituti di cura etc. dal direttore della struttura presso la quale è avvenuto il decesso.
- 3.) La dichiarazione e l'avviso di morte debbono intervenire entro 24 ore dal decesso.
- 4.) Il decesso è accertato clinicamente e giuridicamente dal medico di famiglia o dal medico necroscopo che deve eseguire la visita necroscopica non prima di 15 ore ed entro 30 ore dal decesso e compilare la scheda ISTAT ai fini della redazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile dell'atto di morte.

Capo II°

Osservazione dei cadaveri

Art. 4

Nessuna salma può essere chiusa in cassa, sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata,

prima che siano trascorse le 24 ore –o il minore o maggior termine specificamente previsto- ai sensi del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 5

- 1.) Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 2.) Al seppellimento si può provvedere solo allorché sia intervenuto il permesso di seppellimento redatto dall'Ufficiale di Stato Civile, previo – quando sussistano indizi di morte violenta o dovuta a reato - nulla osta da parte della competente Procura della Repubblica.

Art. 6

- 1.) Nel Cimitero sono destinati appositi locali a sala osservazione, camera mortuaria, secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria e di un locale adeguato come Tempio per i riti degli acattolici.
- 2.) Nel deposito di osservazione vengono ricevute le salme di cui all'art. 12 del vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria.
- 3.) Un cadavere consegnato al Cimitero senza documenti o con documenti irregolari, viene deposto nella camera mortuaria e la Direzione stende immediato rapporto al Sindaco per le successive disposizioni.

Parte III^a

Ordinamento generale

Capo I°

Denominazione dei Cimiteri

Art. 7

- 1.) Terralba attualmente ha un solo cimitero,
 - a.) presso la cui struttura sono destinati, quando non venga richiesta altra destinazione,
 - i deceduti a Terralba;
 - i deceduti residenti in vita a Terralba e nella frazioni di Tanca Marchese e Marceddi;
 - gli aventi diritto ad una sepoltura privata.
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
 - i resti mortali delle persone sopraelencate;
 - coloro i quali – pur non rientrando nella casistica di cui sopra- avevano conservato in vita stretti e comprovabili legami affettivi, familiari e sociali con Terralba.

Art. 8

- 1.) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, fatta salva la deroga derivante dalla costruzione di sepolcri privati fuori dal Cimitero, ai sensi del Capo XXI del DPR 285/90.
- 2.) L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco o ad un suo delegato;

Capo II

Struttura del Cimitero. Destinazione delle salme

Art. 9

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Il Cimitero è suddiviso in:

- area destinata alle tumulazioni in loculo;
- area destinata alle tumulazioni in cappelle ed edicole;
- area destinata alle tumulazioni in sepolcri a terra;
- area destinata alle inumazioni a pagamento;
- area destinata alle inumazioni degli acattolici;
- area destinata alle inumazioni nei campi comuni;
- area destinata all'inumazione degli arti e dei feti;
- area destinata alla tumulazione delle salme cremate;
- area destinata alle nicchie.

Art. 10

1.) Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2.) Il Piano, proposto dalla Giunta Comunale, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L., e dovrà tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base degli indici statistici dell'ultimo decennio e sulla base di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali dei posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, anche in rapporto alle esigenze di una società multietnica;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree dei manufatti in correlazione alla durata delle concessioni ed ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, di manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali occorre prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3.) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

4.) Con l'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale il Consiglio Comunale istituisce il registro di categoria delle Ditte che intendono effettuare il lavori all'interno del Cimitero.

Parte IV^a

Servizi cimiteriali istituzionali

Capo I^o

Tumulazioni

Art. 11

- 1.) L'attività di tumulazione è disciplinata nel rispetto delle regole di cui agli articoli 76 e ss. del regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- 2.) L'attività di tumulazione si distingue in:
 - tumulazione presso i loculi di serie;
 - tumulazione presso i monumenti a terra;
 - tumulazione in cappella gentilizia o sociale o di famiglia o in edicola;
 - tumulazione in nicchia;
- 3.) La Direzione Cimiteri, impregiudicati gli immediati interventi di ripristino atti a preservare la dignità della sepoltura e gli eventuali pericoli per la salute pubblica, salvo che ciò sia determinato da accertate anomalie nell'esecuzione delle operazioni di tumulazione, non è in alcun modo responsabile di eventuali perdite di liquido organico provenienti dal feretro collocato nel loculo.
- 4.) I resti mortali e le ceneri potranno essere collocati esclusivamente in nicchia, in loculo occupato da altra salma o nell'ossario, nel rispetto delle norme di Polizia Mortuaria.

Capitolo I°

Tumulazione presso i loculi di serie

Art. 12

- 1.) La concessione per le sepolture, tramite tumulazione, ha una durata 50ennale rinnovabile;
- 2.) Le concessioni provvisorie di durata semestrale, prorogabili in casi eccezionali e per comprovate esigenze per ulteriori sei mesi, vengono rilasciate esclusivamente con riguardo ai loculi di risulta, allorquando la salma necessiti di un collocamento provvisorio in attesa del trasferimento presso altra sepoltura, nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
- 3.) La concessione amministrativa del loculo deve risultare da atto scritto a firma del Dirigente amministrativo.
- 4.) Prima della stipula dell'atto amministrativo, il concessionario deve versare integralmente l'importo della concessione secondo le tariffe in vigore e l'importo dei diritti cimiteriali e di segreteria.
- 5.) La concessione è subordinata all'accettazione ed osservanza delle norme, circolari, ordini interni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali, oltre che delle specifiche disposizioni proprie del singolo atto di concessione stipulato.
- 6.) La durata della concessione decorre dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione.
- 7.) La stipula dell'atto di concessione del loculo dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione comunale della lapide.
- 8.) Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario.
- 9.) Al termine della concessione amministrativa le salme verranno, una volta verificato il completamento del processo di mineralizzazione, estumulate e collocate, previa riduzione resti, nelle nicchie ossario o nell'ossario comune.

Art. 13

- 1.) I loculi vengono inderogabilmente assegnati secondo *l'ordine di richiesta di assegnazione*.

2.) In ogni serie, la concessione dei loculi è fatta in ordine progressivo, ininterrottamente, cominciando dalla fila più bassa alla più alta, proseguendo nella successiva fila dopo esaurita la prima e così di seguito, a detto ordine si può derogare solo in presenza di specifica richiesta, da parte dei parenti del defunto, quando concorrano ragioni gravi ed evidenti di impossibilità fisica che rendono oltremodo disagiata accedere ai loculi (gravi infermità, presenza di handicap fisico, avanzata età ed altre ipotesi simili) da parte del richiedente e/o dei famigliari del defunto (figli, coniuge o convivente.

3.) Non può essere iniziata in altra serie la concessione di loculi se non sono esauriti quelli della serie iniziata, tranne in caso di trasferimento autorizzato della salma del coniuge la richiesta di traslazione deve essere presentata contestualmente all'assegnazione del loculo del coniuge.

4.) Non sono ammesse le concessioni di loculi a viventi, **sarà possibile concedere al coniuge o compagno di vita convivente o genitore superstite, di età non inferiore a 70 anni in ordine cronologico di presentazione delle domande, un loculo adiacente (di lato, sopra, sotto) al defunto.**

Art. 14

1.) Si definiscono loculi di risulta quelli che si rendono liberi a seguito d'estumulazione o traslazione.

2.) Le segnalazioni di loculi liberi nell'attesa di seconda assegnazione saranno custoditi dal Responsabile del Servizio cimiteriale di Terralba, catalogate fila per fila in ciascuna classe di loculo e possono essere assegnati su richiesta e a spese dei famigliari richiedenti per il ricongiungimento di un famigliare sino al secondo grado di parentela.

3.) I loculi di risulta possono essere assegnati in modo indipendente rispetto alla fila nella quale sono in corso le tumulazioni nei loculi di prima assegnazione. E gli stessi potranno essere assegnati agli indigenti. E' possibile lo spostamento di salme da un loculo ad un altro previo accordo scritto tra le famiglie e dopo la approvazione dell'amministrazione Comunale.

4.) L'assegnazione del loculo di risulta non conferisce il diritto alla consegna gratuita della lapide da parte dell'amministrazione Comunale;

Capitolo II°

Tumulazione nei monumenti a terra

Art. 15

1.) I loculi sotterranei, ricavati nei cosiddetti "monumenti a terra" sono considerati sepolture di famiglia o di comunità e sono assegnati ai concessionari per la durata d'anni 50 rinnovabili secondo le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

2.) Nei loculi presenti all'interno dei monumenti a terra è consentita la rotazione delle salme e pertanto il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma, a patto che quest'ultima appartenga al gruppo familiare del concessionario o alla comunità. Alla scadenza della concessione, non rinnovata, tutte le salme saranno estumulate ed avviate all'ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte dei familiari. Verranno in alternativa collocati in nicchietta se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti. In caso di mancata mineralizzazione, la salma verrà inumata in campo comune.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 15.7.2003, n° 254, ad istanza degli aventi titolo, potrà essere autorizzata la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

3.) Le tumulazioni nei predetti loculi sono eseguite in proprio o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale, allorquando ciò non comporti particolari difficoltà di carattere tecnico, dietro insindacabile giudizio della Direzione Cimiteri, di concerto con il Servizio Edilizia Pubblica Comunale.

Art. 16

- 1.) Il diritto al sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
- 2.) All'atto della stipula della concessione il concessionario può indicare distintamente i nominativi degli aventi diritto al posto salma (che possono appartenere al nucleo familiare o a parenti ed affini o ad estranei ai quali sia legato da particolari vincoli affettivi).
- 3.) Nel caso il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati ai parenti ed affini del concessionario, ai sensi del codice civile.
- 4.) Il fondatore della tomba, vale a dire il primo concessionario, può -successivamente all'atto di concessione- determinare l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.

Art. 17

- 1.) Ogni qualvolta sorgerà il dubbio sul diritto sul monumento, oppure sarà fatta opposizione da parte degli interessati, non si procederà alle operazioni di tumulazione.
- 2.) Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza del Giudice competente. Nel frattempo, la salma sarà collocata in un loculo provvisorio per la durata non superiore ad un anno, decorso il quale, in assenza di un accordo tra gli aventi diritto di cui sopra, la salma, previo pagamento della concessione ordinaria cinquantennale da parte di chi vi abbia interesse, sarà mantenuta nel loculo provvisorio.
- 3.) In difetto, la salma sarà collocata nel campo comune.

Capitolo III°

Tumulazione in cappella

Art. 18

- 1.) Il collocamento delle salme nelle cappelle di famiglia avviene normalmente con il sistema della tumulazione.
 - 2.) All'uopo, ogni sepolcro di famiglia deve avere un congruo numero di loculi per la tumulazione e l'ossario.
 - 3.) I resti mineralizzati delle salme da estumulare non potranno uscire dalla cappella se non per destinazione "ossario comune" o all'ossario di altra cappella o monumento di cui risulti la titolarità della stessa famiglia. In ogni caso le salme o i predetti resti non potranno essere nuovamente tumulati in loculi di fabbricazione comunale in nessuno dei Cimiteri Cittadini se non in nicchia ricavata in loculo già occupato da altra salma.
 - 4.) Le salme potranno essere estumulate solo previo accertamento della completa mineralizzazione che ne consenta la raccolta in cassetta e l'avvio alla nicchia o all'ossario comune.
 - 5.) Il fondatore della cappella o dell'edicola, salvo che lo abbia personalmente ed espressamente disposto nell'atto di concessione non potrà essere estumulato.
 - 6.) La durata delle concessioni relative alle singole tumulazioni è fissata in 50 anni rinnovabili. I loculi preesistenti nella medesima cappella, ancorché concessi in perpetuità assumeranno anch'essi durata cinquantennale con decorrenza dalla data della stipula delle nuove concessioni. Alla scadenza dei 50 anni tutte le salme saranno estumulate ed avviate all'ossario comune (se mineralizzate) qualora non sussista interesse da parte di familiari e qualora le concessioni non
- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

vengano rinnovate; verranno in alternativa collocate in nicchietta se il concessionario provvede al pagamento dei relativi diritti.

Art. 19

1.) Le tumulazioni nei loculi siti all'interno delle cappelle sono eseguite a cure e spese dei concessionari.

Art. 20

1.) Gli aventi diritto sulle cappelle di famiglia devono provvedere, con atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, a conferire il potere di agire e disporre in merito a tutte le operazioni ed interventi riguardanti la cappella ad un Amministratore –che può essere individuato anche al di fuori della cerchia degli aventi diritto sulla cappella- il quale sarà considerato da parte dell'Amministrazione Comunale quale referente unico per ciò che concerne le comunicazioni e le iniziative da adottare in merito alla cappella stessa.

2.) La mancata nomina dell'Amministratore impedirà l'adozione di qualsiasi provvedimento da parte degli aventi diritto sulla cappella in assenza di accordo unanime sulle iniziative da adottare.

3.) L'amministratore della cappella sarà tenuto a comunicare i recapiti presso i quali potrà essere reperibile, con indicazione dell'atto di concessione cui la notificazione stessa si riferisce. Dovrà altresì dare tempestiva comunicazione di ogni intervenuto cambiamento dei suddetti recapiti.

Art. 21

1.) I sepolcri di famiglia, ove non sia altrimenti dichiarato nell'atto di concessione a norma delle successive disposizioni, possono accogliere soltanto le salme del concessionario, dei parenti ed affini ai sensi del codice civile.

2.) Nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario, l'elenco dei beneficiari può essere limitato ad alcune soltanto delle categorie ivi indicate.

3.) Nei sepolcri di famiglia potranno essere collocate anche salme di persone non appartenenti alle categorie sopraelencate, purché queste, su designazione del concessionario, siano state indicate ed individualmente determinate nell'atto di concessione.

4.) Eccezionalmente, il Dirigente del servizio competente potrà, di volta in volta, accordare il consenso di collocarvi la salma di persona estranea alla famiglia, non indicata nell'atto di concessione, se ne sia fatta richiesta dal concessionario, o, non essendo più esso in vita, dall'Amministratore della cappella, purché risulti che i richiedenti abbiano accordato tale facoltà a titolo assolutamente gratuito.



5.) E' in facoltà dei singoli aventi diritto all'uso del sepolcro di rinunciare a tale diritto per sé e per la propria discendenza a favore esclusivo dei rimanenti titolari.

Art. 22

1.) Le cappelle sociali sono destinate ad accogliere le salme delle persone che, all'atto del decesso, risultavano associate all'Ente concessionario.

2.) Saranno ammessi nella sepoltura i rispettivi membri dell'Ente, previa richiesta da parte del delegato di questa che sarà tenuto a produrre l'attestazione di appartenenza del defunto alla Comunità stessa o apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Presidente dell'Ente.

3.) Si applicano per i sepolcri sociali le disposizioni relative alle tumulazioni nelle tombe di famiglia.

Art. 23

1.) Le concessioni relative alle cappelle di famiglia o sociali ed alle edicole che non risultino sistemate a norma di Regolamento, o che si trovino in evidente stato di abbandono saranno dichiarate decadute.

2.) Preso atto dello stato di abbandono, il Dirigente del Servizio provvederà ad inoltrare specifica diffida per l'avvio dei lavori di manutenzione, che dovrà avvenire entro un termine non superiore a mesi 3 decorrenti dalla data di notifica, decorso il quale sarà dichiarata la decadenza della concessione con determinazione dirigenziale.

3.) Nel caso che il concessionario, l'amministratore o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un apposito avviso sulla sepoltura per la durata di mesi 12;

4.) Trascorso tale termine l'avviso sarà pubblicato nella bacheca del Cimitero ed all'albo pretorio comunale per un periodo di 30 giorni, dopo di che sarà dichiarata la decadenza con determinazione dirigenziale.

5.) L'amministrazione rientrata in possesso del sepolcro, provvederà ad individuare un nuovo concessionario nel rispetto delle norme di evidenza pubblica salvaguardando comunque la struttura originaria e la continuità della memoria storica.

6.) Le salme ivi tumulate verranno, a cura dell'Amministrazione, estumulate e collocate nelle nicchie o nell'ossario ricavati all'interno delle stesse cappelle

Capitolo IV°

Tumulazione in nicchia

Art. 24

1.) Le nicchie o cellette vengono utilizzate per raccogliere i resti delle salme estumulate o esumate per le quali, scaduta la concessione e constatato l'ultimazione del processo di mineralizzazione, sia stato stipulato un apposito atto di concessione e pagato il correlato corrispettivo.

2.) Le nicchie vengono altresì utilizzate per riporre le urne contenenti le ceneri delle salme sottoposte a pratica crematoria, qualora si sia disposto in tal senso.

3.) Queste ultime sono dislocate in apposite aree a ciò destinate presso il Cimitero.

Art. 25

La stipula dell'atto di concessione della nicchia dà diritto alla fornitura gratuita da parte dell'Amministrazione Comunale della lapide. Resta inteso che le incisioni resteranno a cura e spese del concessionario. È data facoltà al concessionario di sostituire a proprie spese la lapide.

Art. 26

Ha diritto a stipulare l'atto di concessione a vivente chi abbia disposto per la cremazione della propria salma in vista del collocamento dell'urna cineraria al fianco di quella del coniuge anch'esso sottoposto a pratica crematoria.

Art. 27

Le concessioni per l'utilizzo delle nicchie hanno la durata di 50 anni rinnovabili.

Art. 28

1.) All'esumazione ed al collocamento nelle nicchie dei resti delle salme estumulate o esumate presenzierà il Direttore dei Servizi Cimiteriali o un suo delegato.

2.) A tali operazioni possono altresì partecipare, qualora ne facciano richiesta, i familiari del defunto ai quali la Direzione Cimiteri provvederà a comunicare il giorno e l'ora fissati per l'operazione.

Art. 29

I resti della salma, prima di essere collocati nella nicchia, devono essere chiusi in un'apposita cassetta di zinco munita di sigillo integro.

Capo II°

Inumazioni

Art. 30

Presso il Cimitero cittadino sono presenti le aree di inumazione di cui all'art. 9:

Art. 31

- 1.) La durata delle sepolture degli arti e dei feti è decennale;
- 2.) La durata delle concessioni per l'inumazione a pagamento è quindicennale, non rinnovabile.
- 3.) Le fosse sono assegnate in ordine progressivo e sono soggette a rotazione.
- 4.) La sepoltura degli arti e dei feti di età presunta di gestazione inferiore alle 20 settimane è subordinata all'espressa richiesta scritta di seppellimento da parte dei familiari, previo versamento dei diritti inumazione.
- 5.) Qualora i familiari non formulino la suddetta richiesta e la struttura sanitaria richieda il ritiro e lo smaltimento dell'arto o del feto, questa sarà tenuta al pagamento anticipato dei oneri relativi al trasporto ed alla cremazione.

Art. 32

- 1.) Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in concessione, tutto ciò che è posto sulle fosse (monumenti, cordonati, ornamenti funebri) cade in proprietà del Comune di Terralba.
- 2.) E' fatta eccezione per i ritratti, di qualsiasi tipo, che possono essere ritirati dai familiari (comunque entro il termine di un mese dalla data di esumazione).

Capo III°

Cremazioni

Art. 33

- 1) L'autorizzazione alla cremazione ai sensi della legge 130 del 30.3.2001 e della Legge Regionale n. 4 del 22 febbraio 2012 recante "Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria sulla dispersione ed affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.
- 3) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
- 4) In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione
- 5) Può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 34

Destinazione delle Ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in ossari all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche il Comune competente.

2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, nessuna limitazione sulla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

3) L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 5.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

4) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

5) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b. dall'esecutore testamentario;
- c. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d. dal tutore di minore o interdetto;
- e. in mancanza dei soggetti di cui punti precedenti dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri

6) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, verrà individuato confacente sito nel cimitero in cui collocare le targhe, individuali o collettive, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse.

7) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a. nel cinerario munito di apposita indicazione che verrà predisposto su sito individuato dalla Giunta Comunale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- b. in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c. in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

8) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

9) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è

avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

10) la conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

11) nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 2, comma 4.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

Art. 35

Questo comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Capo IV°

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 36

1.) Le operazioni di esumazione ed estumulazione debbono eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, come esplicate nella Circolare del Ministero della Sanità 10/98.

2.) Esse si distinguono in ordinarie e straordinarie.

3.) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o nelle nicchiette-ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi d'inumazione o i loculi alla scadenza della concessione o al termine del periodo di legge previsto per l'inumazione nei campi comuni.

4.) Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima del periodo di scadenza.

5.) Le esumazioni di cui al precedente comma 4.) possono essere effettuate in qualsiasi momento su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dietro richiesta dei familiari del defunto decorsi almeno due anni dall'inumazione, nel rispetto delle procedure di legge di cui al Capo XVII del DPR 285/90.

Art. 37

1.) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in urna o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento dei relativi oneri.

2.) Le estumulazioni e le esumazioni sono sottoposte al pagamento da parte degli aventi diritto sulla salma dei relativi oneri. L'Autorità Giudiziaria, quando predisponga operazioni di esumazione o estumulazione si farà carico dei costi, in osservanza dell'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n° 2704, e successive modificazioni.

Art. 38

- 1.) I Concessionari e gli aventi diritto sulla salma sono tenuti a comunicare alla Direzione del Cimitero ogni variazione di domicilio a mezzo nota scritta.
- 2.) L'Amministrazione Comunale si attiva, ove possibile, al fine di dare comunicazione alle singole famiglie interessate alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie al termine del periodo di sepoltura.
- 3.) La Direzione del Cimitero provvederà altresì a comunicare per iscritto al concessionario e ad affiggere nelle bacheche all'ingresso del Cimitero cittadini un avviso recante l'indicazione delle scadenze delle sepolture.
- 4.) Gli interessati alla raccolta dei resti mortali per il collocamento in altra sepoltura o nelle cellette ossario dello stesso Cimitero, dovranno farne richiesta entro i 3 mesi precedenti la data di scadenza della sepoltura impegnandosi all'osservanza di tutte le disposizioni al riguardo vigenti.
- 5.) Scaduto tale termine, è in facoltà del Comune procedere d'ufficio all'estrazione del feretro ed al collocamento dei resti nell'ossario comune.

Art. 39

- 1.) Le estumulazioni, oltre che alla scadenza delle rispettive concessioni, si possono eseguire dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria o, trascorsi due anni dalla tumulazione, dietro richiesta dei familiari nel rispetto delle procedure di legge.
- 2.) In ogni caso l'Ufficiale Sanitario può ordinare che vengano estumulate d'ufficio e successivamente inumate salme accolte nei loculi che spandessero materie organiche o esalazioni, salvo che si possa reperire e diffidare i familiari a provvedere entro 24 ore dall'avviso.
- 3.) La riduzione resti non potrà comunque aver luogo prima che siano decorsi 40 anni dalla tumulazione.
- 4.) Le salme estumulate, allorché si rivelino indecomposte, verranno collocate per la durata di 5 anni in campo comune, con le procedure previste dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, al fine di ultimare il processo di decomposizione o trattate, ove vi siano i presupposti, secondo il disposto del citato art. 3 DPR 15.7.2003, n° 254".

Art. 40

Per esigenze di servizio ed in particolare per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria all'interno del Cimitero, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimuovere sepolture individuali di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge, se reperibili, e provvedendo a collocare le salme in altra sepoltura di pari grado e durata a spese del Comune di Terralba.

Art. 41

All'atto delle esumazioni e delle estumulazioni, nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria che abbia disposto l'esumazione o estumulazione.

Art. 42

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

1.) I familiari che ritengano che le salme da esumare ed estumulare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e intervenire all'esumazione stessa, anche per interposta persona.

2.) In ogni caso, gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni, se richiesti dai familiari, saranno a questi consegnati, previa registrazione, dalla Direzione del Cimitero, alla quale gli operatori Cimiteriali dovranno riconsegnarli; se non richiesti seguiranno la sorte dei resti se questi vengono collocati nella nicchietta ossario; saranno invece consegnati alla Servizio Provveditorato, Ufficio oggetti smarriti, se i resti sono destinati all'ossario comune.

Art. 43

1.) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo, entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente messe a disposizione del cimitero.

2.) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento del cimitero.

3.) Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore della sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria nei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

5.) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V°

Traslazioni

Art. 44

1.) Le richieste di traslazione di salme saranno accolte compatibilmente con i carichi di lavoro dell'attività ordinaria.

2.) Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente del Servizio competente e dovranno indicare le generalità complete del defunto e la data del decesso.

3.) La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, da tutti gli aventi diritto sulla salma non solo dai coniugi del defunto ma anche dai congiunti, che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.

4.) La concessione rilasciata per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione, **qualora la concessione rilasciata riguardi la traslazione da loculo a monumento a terra o in edicola, il rilascio della stessa comporterà l'integrazione di pagamento della tariffa in base alla sepoltura richiesta.**

Art. 45

- 1.) L'assegnazione del posto salma a seguito di richiesta di traslazione non potrà riguardare i loculi di risulta, eccezion fatta per le traslazioni richieste al fine dell'affiancamento dei coniugi.
- 2.) La concessione per la traslazione dei coniugi potrà essere operata solo se i due loculi abbiano un lato in comune, secondo le modalità di cui all'art. 14 punto 3.
- 3.) L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo nell'ipotesi in cui l'affiancamento dei coniugi riguardi loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.

Art. 46

I limiti di cui al comma 2 dell'art. 47 non operano altresì nel caso di richiesta di traslazione ad altro Comune.

Art. 47

Non si eseguono traslazioni dal 21 giugno al 21 settembre, escluse quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria e quelle richieste ai fini dell'affiancamento dei coniugi.

Art. 48

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro Cimitero o in altra sepoltura dello stesso Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o suo delegato, l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa in materia.

Capo VI°

Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca

Art. 49

Le concessioni, oltre che per scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza e revoca.

Art. 50

La rinuncia ad una sepoltura può avvenire per trasferimento della salma, dei resti o delle ceneri in altro Comune.

Art. 51

1.) La decadenza dalla concessione, potrà essere dichiarata dal Responsabile di Servizio per:

- mancata costruzione dell'edicola, della cappella o del monumento a terra entro il termine di 12 mesi dalla data di versamento del corrispettivo per la concessione, fatti salvi i diversi termini previsti nel presente regolamento e nelle norme di legge vigenti.
- inosservanza degli obblighi di manutenzione, con le procedure di cui al presente regolamento;
- inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- abbandono della sepoltura;

2.) La decadenza della concessione potrà essere altresì dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine previsto.

Art. 52

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso viene assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

Art. 53

Nei casi di decadenza delle concessioni i resti verranno collocati nell'ossario comune;
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del



Parte V^a

Trasporti delle Salme

Capo I°

Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri.

Art. 54

Il Comune di Terralba esercita il servizio di trasporto funebre tramite concessioni rilasciate alle Imprese abilitate che ne facciano richiesta nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 55

1.) Le imprese di onoranze funebri che intendano rendersi disponibili all'espletamento del servizio di trasporto presso il Comune di Terralba dovranno presentare apposita istanza in bollo all'Ufficio di Stato Civile, ai fini del rilascio della concessione e dell'iscrizione all'apposito albo.

2.) L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- quietanza comprovante un versamento alla Tesoreria del Comune di Terralba, quale cauzione;
- autorizzazione rilasciata dalla Questura;
- un numero sufficiente di immagini fotografiche degli automezzi che permettano l'identificazione inequivocabile di ogni singolo veicolo e la facile lettura delle targhe. In ogni immagine dovrà essere apposta la firma del titolare;
- la dichiarazione di idoneità sanitaria di ogni singolo veicolo e dei locali adibiti alla loro rimessa ed al deposito degli strumenti accessori, rilasciata dall'ASL competente;
- dichiarazione attestante le generalità degli autisti e relative posizioni assicurative e previdenziali;
- dichiarazione attestante l'assenza di precedenti penali;
- indicazione del nominativo del Direttore Tecnico;
- indicazione del recapito dell'ufficio, del telefono e del telefax, etc.;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 56

E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire o promuovere prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- di rifiutare i servizi richiesti durante il loro turno di lavoro dall'Assessorato ai Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale.

Capo II°

Requisiti, prescrizioni e orari di servizio

Art. 57

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

- 1.) Gli orari di apertura al pubblico osservati dalle Imprese di Onoranze Funebri dovranno essere comunicati alla Direzione Cimiteriale, alla quale dovrà, altresì, essere comunicato il recapito di reperibilità notturna delle imprese stesse.
- 2.) L'iscrizione all'albo ha durata quinquennale ed è subordinata al rilascio dell'apposita concessione da parte del Dirigente del servizio competente.
- 3.) La documentazione acclusa all'istanza di iscrizione, di validità inferiore a cinque anni dovrà essere rinnovata puntualmente alla scadenza.
- 4.) La mancanza dei requisiti richiesti o della documentazione –o la scadenza di parte di essa– comporta, fatta salva la possibilità di richiedere opportune integrazioni documentali, l'esclusione dall'albo delle imprese di onoranze funebri con provvedimento del Dirigente.
- 5.) In caso di diniego dell'iscrizione riconducibile ad inadempienze dell'impresa, la cauzione versata verrà trattenuta a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'istruzione della relativa pratica.
- 6.) Le concessioni si intenderanno tacitamente rinnovate previa integrazione del deposito cauzionale, qualora l'impresa non presenti rinuncia sei mesi prima dello scadere del termine previsto. L'Amministrazione potrà, nei casi previsti dal presente regolamento e comunque con atto motivato, revocare la concessione senza alcun preavviso.

Art. 58

L'Amministrazione Comunale adotta ogni misura idonea a limitare al massimo i tempi di attesa necessari all'esecuzione delle operazioni di sepoltura, che si eseguono –di norma– subito dopo l'ingresso della salma nelle strutture Cimiteriali, previa verifica della completezza della documentazione amministrativa e degli altri presupposti di legge.

Art. 59

Gli orari di apertura al pubblico, il trasporto delle salme, le operazioni di sepoltura saranno regolamentate, nel rispetto della vigente normativa, con atto del Sindaco.

Art. 60

I carri utilizzati per il trasporto delle salme dovranno essere disinfettati ogni qualvolta si verifichi la perdita di liquidi organici e, comunque, almeno una volta alla settimana. Dovranno inoltre risultare sempre puliti all'interno ed all'esterno e la carrozzeria dovrà essere in ordine. I carri dovranno sempre percorrere la via più breve per raggiungere la destinazione fissata.

Art. 61

- 1.) Le imprese di onoranze funebri dovranno produrre per ogni salma da loro trasportata l'attestazione di regolare confezionamento del feretro rilasciata dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica o dal personale tecnico all'uopo incaricato.
- 2.) In difetto di certificazione fornita dalla Azienda U.S.L., le imprese potranno produrre una dichiarazione in carta libera, con formale assunzione di responsabilità, circa il regolare confezionamento del feretro.

Art. 62

Il personale che effettua i trasporti funebri nell'ambito del territorio della Città di Terralba dovrà essere dotato di decorosa divisa di colore scuro, cartellino di riconoscimento con fotografia e dovrà assumere un comportamento in sintonia con la circostanza. Dovrà inoltre collaborare col personale dello Stato Civile e del Servizio Cimiteriale affinché le diverse operazioni si svolgano all'insegna dell'efficienza e della correttezza dei rapporti tra operatori.

Art. 63



- 1.) Per ogni trasporto effettuato l'impresa di onoranze funebri dovrà corrispondere un diritto fisso che non potrà essere inferiore a quello relativo ai trasporti di ultima categoria. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere consegnata alla Direzione Cimiteri. Per le salme dirette ad altro Comune la stessa dovrà essere consegnata alla Divisione Stato Civile.
- 2.) Qualora, per comprovate cause di forza maggiore, l'impresa non possa effettuare il versamento anteriormente al trasporto, sarà tenuta a provvedere al pagamento del diritto ed alla consegna della ricevuta entro 48 ore dal rilascio dell'autorizzazione.
- 3.) L'ingiustificato ritardo o il mancato versamento del diritto fisso determina l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del diritto inevaso.
- 4.) Le reiterate inadempienze, previamente contestate, potranno determinare la decadenza della concessione.
- 5.) Il diritto fisso di cui al comma 1) non dovrà essere corrisposto qualora si effettui il trasporto di un cadavere il cui recupero sia stato disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Capo III°

Trasporti. Onoranze funebri a carico dell'Amministrazione. Recuperi.

Art. 64

- 1.) Il Comune di Terralba assicurerà decorose onoranze funebri, senza discriminazione alcuna, anche relativamente alla tipologia di sepoltura, agli aventi diritto ai sensi dell'art. 7 bis della L. 26/01 e della L.R. 4/98 ed il recupero delle salme disposto dall'Autorità Giudiziaria secondo le forme ritenute più opportune dall'Amministrazione.
- 2.) Qualora venga richiesta una collocazione diversa da quella prevista dall'Amministrazione o l'esumazione prima della decorrenza del termine prescritto, il richiedente dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale i costi sostenuti per la prima sepoltura, vigenti all'atto della richiesta stessa.

Art. 65

Il trasporto di parti anatomiche risultanti da amputazioni, feti e prodotti abortivi avverrà a cura dell'Amministrazione comunale con oneri a carico della struttura sanitaria di provenienza che dovrà curarne il confezionamento nel rispetto delle norme vigenti.

Capo IV°

Salme provenienti da altri comuni

Art. 66

Le salme provenienti da altri Comuni potranno essere trasportate, nell'ambito del territorio del Comune di Terralba, anche da imprese di onoranze funebri non titolari di concessione al trasporto rilasciata dal Comune di Terralba, previo versamento all'Amministrazione Comunale di un diritto per ciascun trasporto.

Art. 67



Il Servizio Cimiteriale riscuoterà un diritto fisso che verrà rivalutato annualmente –corrisposto dall'impresa funebre- qualora gli venga richiesta la ricezione e la sosta di una salma destinata ad altro Comune. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2005 XXIV

Parte VI

Norme tecniche

Capo I°

Rilascio Concessioni. Istanze, progetti e collaudi.

Art. 68

I loculi, i monumenti a terra, le edicole e le cappelle dovranno essere costruiti nel rispetto di tutte le normative tecniche previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle normative nazionali e locali in materia.

Art. 69

1.) Per ottenere la concessione di terreno per la costruzione di una cappella, di una edicola o di un monumento o simili, occorre –ultimate le procedure di lottizzazione delle aree interessate dagli interventi edilizi- fare domanda scritta al Sindaco, con l'indicazione delle generalità e domicilio del richiedente, **le richieste verranno inserite in apposita graduatoria. Le graduatorie sono predisposte in relazione al tipo di area richiesta e saranno formulate in base all'ordine cronologico dell'acquisizione delle domande al protocollo generale.**

2.) Qualora non si tratti di cappella di serie la cui costruzione sia eseguita dal Comune, la domanda deve essere accompagnata dal progetto dell'opera che si intende eseguire, progetto che deve comprendere una relazione illustrativa ed i relativi disegni.

3.) Nella relazione devono essere indicati i sistemi di costruzione in modo che risulti evidente l'osservanza delle buone regole dell'arte del costruire e deve, tra l'altro, indicarsi la qualità dei materiali che intendono adoperarsi.

4.) I disegni devono essere nitidi e tali da dare la rappresentazione esatta di quanto si vuole eseguire. Essi devono comprendere il tipo planimetrico del sito prescelto, la pianta, tutti i prospetti, gli ornati, i particolari più notevoli ed una o più sezioni.

5.) Per le opere di eccezionale importanza artistica dovranno essere presentate, a richiesta della Servizio Edilizia Pubblica, anche bozzetti e dettagli in scala appropriata.

6.) Per i disegni delle piante, prospetti e sezioni deve adottarsi la scala di 1:100, per i particolari la scala 1:20 e per il tipo planimetrico la scala 1:1000.

Art. 70

1.) I progetti devono essere presentati in triplice copia con CD rom allegato, e tutti gli allegati devono recare la firma del richiedente e quella di un ingegnere o di un architetto iscritto all'albo professionale, il quale assuma la responsabilità della costruzione.

2.) I disegni di opere di scultura o pittura potranno essere presentati con la firma del richiedente e quella dello scultore o pittore che deve eseguire l'opera.

3.) Qualora la domanda tenda ad ottenere la concessione di una cappella di serie, essa deve essere corredata da una dichiarazione del richiedente che si impegna a non alterare o modificare in nessuna parte la costruzione e a non eseguire alcuna opera di decorazione interna, né collocarvi alcun monumento o lapide o manufatto qualsiasi, se non previa autorizzazione del Comune da concedersi su presentazione di progetto e disegni a norma del presente capo.

Art. 71

La consegna delle aree e dei manufatti presuppone che il concessionario li accetti nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna stessa, senza alcun ulteriore obbligo o responsabilità da parte del Comune di Terralba.

Art. 72

- 1.) Nel caso in cui la costruzione sia stata iniziata, ma non ultimata nel termine stabilito, il Comune, salva la facoltà di prorogare la concessione, intenderà revocata la stessa e incamererà il deposito in garanzia, ingiungendo al concessionario di demolire entro un termine perentorio i manufatti già in opera e lasciati incompleti.
- 2.) Qualora il concessionario non ottemperi all'ingiunzione nel termine assegnatogli, o sia irreperibile, il Comune, ove non ritenga di poter utilizzare la costruzione altrimenti, provvederà d'ufficio alla demolizione e tratterà i materiali rimossi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la demolizione stessa;
- 3.) Ove il Comune lo ritenga conveniente, in luogo di procedere alla demolizione dei manufatti già in opera, potrà consentire che gli stessi vengano –nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica– ceduti a persona od a Ente che intenda surrogare nella concessione il concessionario decaduto.

Art. 73 Il concessionario non potrà apportare nessuna modifica di progetto o cambiamento di materiali da costruzione dopo il rilascio della concessione se non previa approvazione del Servizio Edilizia Pubblica.

Art. 74

Le nuove costruzioni di cappelle, edicole, monumenti non possono essere adibite all'uso cui sono destinate se non previa verifica da parte del Servizio Edilizia Pubblica, per accertare se l'opera sia stata costruita in conformità al progetto approvato, con il numero di loculi in esso stabilito e coi materiali nel medesimo indicati.

Art. 75

Qualora l'ufficio tecnico riscontri la piena rispondenza della costruzione al progetto, il concessionario potrà adibirla all'uso per cui ottenne la concessione ed avrà il rimborso della somma depositata a titolo di garanzia, decurtata delle somme eventualmente dovute al Comune.

Art. 76

- 1.) Qualora invece l'Ufficio Tecnico riscontri che la costruzione non sia stata eseguita in conformità al progetto approvato e se, trattandosi di sepolcro di famiglia o sociale, accerti che è stato costruito un numero di loculi superiore a quello progettato e dichiarato, non ne sarà consentito l'uso se non dopo che il concessionario, nel termine che gli sarà prefisso, abbia eseguito le modificazioni ordinate.
- 2.) Ove non si ravvisi la possibilità, neppure con opportune modificazioni, di rendere la costruzione conforme al progetto approvato, il concessionario incorrerà nella dichiarazione di revoca della concessione, si provvederà alla demolizione e si applicheranno le sanzioni previste.

Capo II°

Ampliamenti e modifiche

Capitolo I

Ampliamento di cappelle, edicole e monumenti a terra di proprietà dei privati.

Art. 77

1.) L'Amministratore, il Concessionario o l'avente diritto –comprovante la propria qualità tramite idonea documentazione– intenzionato ad ampliare la ricettività della propria cappella (ferma restando la salvaguardia della struttura originaria), edicola o monumento a terra (con esclusione per

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

questi ultimi di quelli di fabbricazione Comunale per i quali si applicano le disposizioni di cui al Capitolo I del presente Capo), deve presentare apposita domanda al Sindaco.

2.) Nella domanda il richiedente deve indicare le proprie generalità, il titolo di legittimazione sulla cappella, edicola o monumento e precisare quali lavori intende eseguire.

3.) L'Ufficio Tecnico competente, effettuato un sopralluogo, verificherà, in relazione agli interventi richiesti ed allo stato dei luoghi, la sussistenza dei requisiti di fattibilità dei lavori.

4.) Nel caso il sopralluogo dia esito positivo, previo parere della Az. U.S.L., e –quando necessario– della Soprintendenza ai Beni A.A.A.S., l'Ufficio Tecnico richiederà all'avente diritto la presentazione del progetto che dovrà essere depositato presso il Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Terralba in n° 6 (sei) copie comprendente i seguenti elaborati tecnici:

1 stralcio planimetria generale cimiteriale con ubicazione dell'intervento;

2 stato attuale — pianta e sezione longitudinale e trasversale;

3 progetto — pianta e sezione longitudinale e trasversale;

4 dichiarazione di direzione lavori;

5 relazione di calcolo sul dimensionamento dell'armatura in ferro da inserire nella struttura in calcestruzzo del manufatto in ampliamento;

6 computo metrico estimativo delle opere da eseguire;

7 documentazione fotografica sia della situazione originaria che delle varie fasi lavorative.

Art. 78

I lavori di ampliamento saranno a carico dell'interessato.

Art. 79

Il progetto presentato verrà trasmesso in duplice copia al comune di Terralba al fine del rilascio del nulla osta amministrativo.

Art. 80

La Direzione Cimiteri, previa verifica circa la sussistenza e validità del titolo di legittimazione della cappella, dell'edicola e del monumento del richiedente e di integrale pagamento di tutti gli oneri ed i diritti connessi al richiesto ampliamento –ivi compresi quelli derivanti dalle eventuali estumulazioni, traslazioni, riduzioni resti, assegnazioni di loculi provvisori etc. trasmetterà al Servizio Edilizia Pubblica il nulla osta amministrativo all'esecuzione dei lavori.

Art. 81

1.) La Divisione Edilizia Pubblica, ottenuto il nulla osta dalla Direzione Cimiteri provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, previo versamento da parte dell'istante di apposita cauzione pari al 20% dell'importo complessivo dei lavori assentiti .

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

2.) Il titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di eventuali danni che dovessero essere causati alle cose ed alle persone con massimale non inferiore a €. 250.000, 00 con validità per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo.

3.) Al fine di ottenere il permesso che dovrà essere esibito ogni qualvolta si renda necessario l'accesso alla struttura con gli autoveicoli eventualmente necessari al trasporto degli attrezzi e dei materiali, il titolare della autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà depositare copia della stessa presso Direzione Cimiteri.

Art. 82

Nella realizzazione delle opere dovranno essere impiegati materiali, modalità esecutive e tecnologie tali da garantire che le stesse siano eseguite a regola d'arte e che i lavori non arrechino danni alle strutture circostanti.

Art. 83

1.) L'Amministrazione resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla non perfetta esecuzione dei lavori indipendentemente dall'avvenuto collaudo.

2.) A tal fine sia il progettista che il Direttore dei lavori dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 84

1.) Salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolo, trovano piena applicazione le disposizioni dettate in tema di ampliamento dei monumenti a terra di fabbricazione comunale contenute nel Capitolo I del presente capo.

Capo II°

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 85 La manutenzione ordinaria delle Cappelle private, delle Edicole, dei Monumenti a terra di proprietà dei privati o in concessione sarà a totale carico del concessionario. Al fine di mettere in opera interventi di manutenzione ordinaria, il concessionario dovrà presentare apposita istanza alla Direzione Cimiteri che esprimerà il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 86

1.) I concessionari delle Cappelle, delle Edicole e dei Monumenti a terra dovranno -con oneri a proprio carico- provvedere alla manutenzione straordinaria dei fabbricati.

2.) I lavori di manutenzione straordinaria, comprendono tutti gli interventi che interessano la struttura portante del manufatto.

3.) La concessione dell'autorizzazione per l'esecuzione di interventi strutturali è subordinata alla presentazione di apposita istanza al Sindaco, corredata dal relativo progetto e dalla documentazione necessaria.

4.) I Sepolcri che risultino di particolare interesse culturale e/o storico e/o artistico potranno subire interventi strutturali esclusivamente previo nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S.

Art. 87

I lavori di cui al presente capo devono essere effettuati nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, che disciplinano gli interventi delle ditte esterne.

Art. 88

Ai concessionari di loculi di serie compete la manutenzione della lastra di chiusura, mentre la manutenzione della struttura è a carico dell'Amministrazione.

Art. 89

I familiari delle salme inumate nei campi comuni qualora venga loro concessa l'installazione di arredi ed ornamenti dovranno curarne la manutenzione. E' escluso qualsiasi altro intervento sul tumulo da parte dei familiari.

Art. 90

I concessionari delle fosse site sui campi di inumazione a pagamento e sui campi acattolici, dovranno provvedere alla manutenzione degli arredi ed ornamenti dei quali è stato autorizzato il posizionamento.

Art. 91

Eventuali danni o deterioramenti derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito incomberanno in capo ai concessionari.

Art. 92

1.) Qualora i concessionari non provvedano ad eseguire i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si rendano necessari, gli stessi verranno realizzati dall'Amministrazione che si riserverà di imporre in capo ai concessionari il rimborso delle spese sostenute.

2.) Nel caso il rimborso di cui al comma 1 del presente articolo non intervenga entro il termine di giorni 60 dalla formale richiesta avanzata dall'Amministrazione, la concessione si intenderà decaduta e le salme ivi contenute verranno inumate in campo comune o –se mineralizzate- avviate all'ossario comune.

Parte VII^a**Polizia interna dei Cimiteri****Capo I°****Orario****Art. 93**

1.) I Cimiteri rispettano gli orari di apertura stabiliti con provvedimento del Sindaco, previa consultazione con l'Assessore competente e la Commissione Permanente Servizi Sociali:

Capo II°**Divieti, prescrizioni e facoltà.****Art. 94**

E' vietato l'ingresso ai minori di anni 12 che non siano accompagnati da persone adulte, a chi sia in stato di ebbrezza o vesta indecentemente.

Art. 95

E' vietato esercitare la questua all'interno delle strutture cimiteriali.

Art. 96

1.) Presso i Cimiteri cittadini è severamente vietato l'ingresso alle autovetture non autorizzate.

2.) Presso il Cimitero cittadino l'accesso con autoveicoli è consentito solo a coloro i quali sono in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Terralba dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L. attestante le gravi difficoltà deambulatorie.

3.) L'ingresso sarà in ogni caso subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2.).



4.) L'Amministrazione garantisce l'accesso alla struttura, per il tramite di automezzi Comunali, durante tutti i giorni di apertura al pubblico.

Art. 97

1.) Nei Cimiteri è vietato ogni atto irriverente o incompatibile con il luogo sacro ed in specie:

- consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti da collocare sulle tombe con regolare autorizzazione;
- toccare e/o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

- buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti di pertinenza propria o d'altri senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte della Direzione;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto di pertinenza propria o d'altri senza averne ottenuta apposita autorizzazione da parte della Direzione;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi e giardini;
- sedersi o camminare sui tumuli o monumenti;
- imbrattare monumenti e fabbricati;
- turbare, in qualsiasi modo, la circolazione dei cortei dei dolenti;
- arrecare disturbo ai visitatori, ed in particolare, fare loro offerta e vendita di servizi, di oggetti e di fiori;
- distribuire indirizzi, carte, volantini di qualsiasi tipo;
- appendere o affiggere o distribuire avvisi, quadri, senza l'autorizzazione della Direzione;
- indire collette e raccolte di danaro;
- dare mance al personale di servizio;
- scattare fotografie ed effettuare riprese con la telecamera in assenza di autorizzazione da parte della Direzione;
- eseguire lavori sulla tomba dei concessionari in mancanza della loro autorizzazione;
- assistere all'esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, senza consenso degli aventi diritto.

2.) E' espressamente vietato, nell'ottica preventiva e di controllo dei furti, abbandonare la struttura Cimiteriale con fiori o arbusti ancorché di proprietà.

3.) Ogni abuso verrà prontamente segnalato dalla Direzione Cimiteri alle forze dell'ordine.

Art. 98

I concessionari di cappelle ed edicole sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli d'ingresso alla Direzione del Cimitero.

Art. 99

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione di chiunque possa averne interesse, anche attraverso sistemi informatizzati:

- una copia del registro cronologico di cui all'art. 52 del DPR 285/90;
- una copia del presente regolamento;
- una copia del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;
- l'elenco delle cappelle in stato di abbandono per le quali è iniziata la procedura di decadenza;
- l'elenco dei campi, dei loculi e delle nicchiette ossario in scadenza;
- la mappa storica delle sepolture;



Art. 100

- 1.) I privati possono provvedere alla cura di aree verdi, alla piantumazione, all'innesto di specie floreali solo previa espressa autorizzazione da parte della Direzione e senza alcun onere in capo all'Amministrazione, concordando la tipologia ed il luogo dell'intervento con il personale a ciò preposto.
- 2.) In ogni caso le specie impiantate non potranno in alcun modo ostruire il passaggio del pubblico o creare situazioni di pericolo.
- 3.) E' tassativamente vietato aprire buche prive di segnalazione, lasciare scavi aperti, posizionare piante acuminatae o velenose.
- 4.) La Direzione Cimiteri, previa diffida alla rimessione in pristino dell'intervento non autorizzato, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in caso d'inottemperanza all'ordine impartito al privato.
- 5.) È comunque consentito alla Direzione, nei casi urgenti, di provvedere d'ufficio anche senza preavviso.

Art. 101

- 1.) Il personale in servizio presso la direzione del Cimitero –al quale l'Amministrazione Comunale garantisce l'acquisizione di specifica preparazione professionale- è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
- 2.) Il suddetto personale è altresì tenuto a:
 - mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico;
 - indossare la divisa di ordinanza e dispositivi di protezione(solo il necroforo);
 - fornire al pubblico le indicazioni richieste, esclusivamente per quanto di propria competenza.
- 3.) Al citato personale è invece espressamente fatto divieto di:
 - eseguire all'interno dei Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività avente scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei Cimitero, che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimitero.
- 4.) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Art. 102

Gli Uffici della Direzione presso il Comune è a disposizione, nel corso dell'orario di apertura al pubblico, compatibilmente con gli ordinari carichi di lavoro, per ricevere proposte, osservazioni e lamentele da parte del pubblico, anche al fine di prenderne partecipe l'Assessorato e gli altri organi competenti.

Capo III°

Regole d'ornato

Art. 103

1.) Sulle lastre di chiusura dei loculi è consentito inserire immagini fotografiche del defunto. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;

2.) Si dovranno inoltre incidere o applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno armonizzarsi col colore delle lastre e dovranno avere una sporgenza massima di cm 2. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali e dovranno preventivamente essere sottoposte all'approvazione della Direzione Cimiteri, che si riserva di vietarne l'applicazione o incisione qualora offendessero la morale;

3.) In mancanza di apposizione degli obbligatori dati identificativi del defunto presso la lastra entro il termine di 12 mesi dal collocamento della salma nel loculo o nella nicchia, la Direzione Cimiteri provvederà ad apporre d'ufficio i suindicati dati ed il concessionario perderà il diritto all'apposizione di qualsivoglia epigrafe od ornamento.

4.) E' consentito ai concessionari applicare vasi portafiori impermeabilizzati all'interno, il cui peso dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità della lastra ed i materiali dovranno armonizzarsi per colore e tipologia alla stessa;

5.) Ai concessionari è infine consentito applicare un portalumi ed un ornamento;

6.) Sulle lastre di chiusura dei loculi e delle nicchie è espressamente vietato applicare:

- scritte recanti qualunque forma di pubblicità;
- apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;

Art. 104

L'Amministrazione attiverà il servizio di lampade votive demandando alla G.C. gli adempimenti relativi.

Art. 105

Alla base e lungo tutti i camminamenti intorno ai blocchi di loculi non è consentito collocare vasi o altri arredi. Qualunque oggetto rinvenuto nelle aree suddette verrà prontamente rimosso dagli operatori cimiteriali.

Art. 106

1.) Sulle lastre di chiusura dei monumenti a terra è consentito:

- inserire un'immagine fotografica che ritragga il defunto o i defunti ivi sepolti. Le immagini riprodotte dovranno armonizzarsi con la struttura e rispettare il comune sentimento di pudore e decoro;
- incidere o applicare scritte recanti le generalità del defunto (detta scritta è obbligatoria). I materiali applicati dovranno conformarsi col colore delle lastre. Altre scritte potranno contenere brevi frasi rituali e dovranno preventivamente essere sottoposte

all'approvazione della Direzione del Cimitero, che si riserva di vietarne l'applicazione o incisione qualora non fossero adeguate al comune senso del pudore e/o decoro;

- applicare non più di due vasi portafiori impermeabilizzati all'interno aventi proporzionate dimensioni. 2.) I materiali utilizzati dovranno conformarsi col colore delle lastre e dovranno avere un peso tale da non pregiudicare la stabilità della lastra stessa;

3.) Sulle lastre di chiusura è espressamente vietato applicare:

- scritte recanti qualunque forma di pubblicità;

- apparecchi che riproducano musiche o altri suoni;

4.) L'eventuale apposizione di ceramiche, rivestimenti, sculture o decorazioni dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione del Cimitero.

Art. 107

Nei campi di inumazione l'applicazione di qualsiasi ornamento, lapide e portafoto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Cimiteri.

Art. 108

Qualunque arredo non autorizzato dalla Direzione del Cimitero e che non risulti consono al luogo, dovrà essere prontamente rimosso su indicazione della Direzione stessa.

In caso di inottemperanza all'ordine impartito o di irreperibilità del destinatario, la Direzione del Cimitero si riserva di provvedere d'ufficio, con rivalsa sulle spese.

Art. 109

1.) Al concessionario è riconosciuta la facoltà di collocare le lapidi e le epigrafi nel rispetto del presente regolamento. Questi potrà, qualora si renda necessario, sostituire la lastra utilizzando lo stesso tipo di materiale originario.

2.) Qualora la lastra sia in materiale marmoreo questa potrà essere sostituita in granito sardo.

Art. 110

La Direzione del Cimitero si riserva di imporre la rimozione delle lastre nel caso in cui le fotografie, le epigrafi o gli ornamenti contrastino con il comune sentimento del pudore.


Art. 111

Gli ornamenti ed i fiori freschi, non appena avvizziscono o si deteriorano dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Art. 112

1.) Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio, previa diffida a firma del Dirigente, i monumenti, le lapidi, i copritomba etc., indecorosi e la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.) La Direzione del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, corone, piante, etc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.



Parte VIII^a
Attività delle ditte esterne
Capo I^o
Norme generali

Art. 113

Per l'esecuzione di opere che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori, a loro libera scelta.

Nessuno può eseguire interventi di qualsiasi tipo se prima non abbia ottenuto il nulla osta da parte della Direzione del Cimitero.

Art. 114

- 1.) Gli esecutori di lavori commissionati da privati sono responsabili nei confronti del Comune per gli eventuali danni arrecati all'Amministrazione o a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
- 2.) Nell'esecuzione degli interventi di costruzione, manutenzione, demolizione etc. le ditte private devono adottare tutte le misure idonee a rispettare la sacralità del luogo e a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo per l'incolumità delle persone e per le cose.
- 3.) In particolare, nel caso di esecuzione di scavi, l'area deve essere recintata ed i materiali non devono ostacolare in alcun modo l'accesso, la meditazione e la preghiera dei congiunti di altre tombe non interessate dai lavori.
- 4.) Nel corso dei lavori il terreno adiacente gli interventi dovrà essere ordinato e sgombrato di terra, calce, sabbia etc., al termine della giornata.
- 5.) Le imprese sono tenute al ripristino delle sedi viabili eventualmente danneggiate per effetto del transito di autoveicoli pesanti, nel limite massimo di 48 ore dalla richiesta della Direzione del Cimitero.
- 6.) In caso di inottemperanza all'ordine impartito la Direzione si riserva di revocare l'autorizzazione all'ingresso dei mezzi in Cimitero.

Art. 115

- 1.) L'orario di lavoro sarà fissato dalla Direzione Cimiteri in relazione all'orario di ingresso del pubblico presso la struttura.
- 2.) E' fatto divieto di lavorare nelle giornate festive, salve inderogabili esigenze tecniche e previa autorizzazione espressa rilasciata dalla Direzione del Cimitero.
- 3.) Nei giorni feriali l'orario di lavoro non potrà protrarsi oltre trenta minuti prima della chiusura della struttura.

Art. 116

- 1.) Nei 7 giorni precedenti e successivi alle tradizionali cerimonie commemorative dei defunti è vietata l'introduzione e posa in opera di materiali o di lapidi anche per loculi individuali.

2.) In tale periodo dovranno essere sospesi tutti i lavori all'interno delle strutture, provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi, salvo diversa disposizione da parte della Direzione del Cimitero.

3.) L'amministrazione ed i privati –ciascuno nel rispettivo ambito di competenza- dovranno adottare ogni utile intervento di manutenzione –anche straordinaria- al fine di garantire la pulizia, l'ordine ed il decoro dei monumenti funerari e della struttura, soprattutto in occasione delle tradizionali cerimonie commemorative del mese di novembre.

Art. 117

1) Le imprese esterne che collaborano col Servizio Cimiteriale dovranno operare presso le strutture nel pieno rispetto del presente regolamento e delle norme che le riguardano emanate dagli organi competenti. Ogni rapporto con imprese esterne sarà regolato da un capitolato d'oneri speciale al quale dovranno scrupolosamente attenersi.

2) I collaboratori ed i titolari delle imprese esterne dovranno sempre e comunque mantenere un contegno adeguato al luogo, collaborare col personale del Servizio Cimiteriale e non dovranno in nessun caso dare informazioni all'utenza riguardanti il servizio ad esclusione di quelle strettamente legate alla propria attività .

Capo II°

Marmisti

Art. 118

1.) L'accesso dei marmisti sarà consentito secondo gli orari e le modalità stabiliti dalla Direzione del Cimitero, periodo vietato dal 31 ottobre al 02 novembre.

2.) E' consentito l'accesso di un automezzo per il trasporto dei materiali da apporre e degli operatori stessi, il cui vano bagagli sia facilmente ispezionabile e visibile;

3.) E' vietato:

- introdurre col proprio mezzo persone estranee alla propria attività lavorativa;

- promuovere in qualsiasi forma i propri prodotti dentro e nelle immediate vicinanze delle strutture cimiteriali;

- senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, apporre etichette pubblicitarie di qualsiasi tipo sulle lastre: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso;

. esporre sulle lastre di immagini fotografiche che offendano il comune senso del pudore ed in particolare di immagini che riproducano persone a torso nudo o in costume da bagno: in difetto le stesse non potranno essere posizionate sui loculi o, se già applicate, saranno rimosse dal personale del Servizio Cimiteriale senza alcun preavviso.

4.) Tutte le lavorazioni dei marmisti –tranne che per gli interventi di lieve entità - dovranno effettuarsi all'esterno dei Cimiteri e pertanto non è consentito introdurvi gli strumenti di lavoro.

5.) I marmisti potranno asportare il materiale su cui interverranno, in seguito alla presentazione di una specifica richiesta alla Direzione Cimiteri, alla quale dovranno allegare copia della ricevuta comprovante il versamento dovuto per la concessione del sepolcro sul quale operare.

6.) Qualora il personale del Servizio Cimiteriale riscontri infrazioni al presente regolamento riguardanti l'inserimento di scritte o arredi, lo segnalerà contestualmente alla Direzione, la quale deciderà in merito alla correttezza dell'intervento sulla lastra ed alla sua accettazione.

Parte IX^a

Responsabilità e Infrazioni

Capo I°

Responsabilità

Art. 119

1.) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, traslazione etc...) o una concessione od autorizzazione, si presume agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2.) In caso di contestazione, l'Amministrazione si riterrà estranea a qualsivoglia iniziativa – giudiziaria o stragiudiziaria- che ne consegua.

3.) Il Comune di Terralba si limiterà, nel caso di cui al comma 2, a mantenere fermo lo stato di fatto, salvi gli interventi urgenti atti a garantire il decoro della tomba, fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Art. 120

L'Amministrazione Comunale adotta ogni iniziativa utile affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o cose; declina però ogni responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 121

1.) E' fatto divieto di introdurre scale all'interno del Cimitero.

2.) E' parimenti vietato utilizzare scale diverse da quelle in dotazione alla struttura.

3.) In caso di utilizzo di scale non autorizzate o di improprio uso delle scale in dotazione alla struttura, la Direzione del Cimitero declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose.

Capo II°

Infrazioni

Art. 122

1.) Chiunque causi danni a cose o persone, ne risponde secondo le leggi vigenti.

2.) Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non integrino fattispecie punite dal Codice Penale, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di inosservanza dei regolamenti comunali.

Parte X^a

Disposizioni transitorie e finali

Capo I°

Abrogazioni

Art. 123

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le deroghe espressamente previste.

Art. 124

1.) Ogni disposizione riguardante il Servizio Cimiteriale della Città di Terralba emanata prima del presente regolamento, deve intendersi abrogata.

Capo II°

Entrata in vigore

Art. 125

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Terralba, previo parere rilasciato dal Ministero della Sanità, Ufficio VIII del Dipartimento della Prevenzione.

INDICE ANALITICO

PARTE I^a: Principi introduttivi.

Capo I°: Ambito applicativo art. 1. 2

PARTE II^a: Servizio Mortuario. Richiami alla normativa nazionale.

Capo I°: Dichiarazione ed accertamento del decesso art. 3

Capo II°: Osservazione dei cadaveri. art. 4. 5. 6.

PARTE III^a: Ordinamento generale.

Capo I°: Denominazione dei Cimiteri art. 7. 8.

Capo II°: Struttura dei Cimiteri. Destinazione delle salme art. 9. 10.

PARTE IV^a: Servizi cimiteriali istituzionali.

Capo I°: Tumulazioni art. 11

Capitolo 1°: Tumulazioni presso i loculi di serie art. 12. 13. 14.

Capitolo 2°: Tumulazione nei monumenti a terra art. 15. 16. 17.

Capitolo 3°: Tumulazione in cappella art. 18 / 23

Capitolo 4°: Tumulazione in nicchia art. 24

Capo II°: Inumazioni art. 30. 31. 32.

Capo III°: Cremazioni art. 33. 34. 35.

Capo IV°: Esumazioni ed estumulazioni art. 36 / 43

Capo V°: Traslazioni art. 44 / 48

Capo VI°: Cessazione delle concessioni per rinuncia, decadenza e revoca art. 49 / 53

PARTE V^a: Trasporti delle salme.

Capo I°: Principi e requisiti delle Imprese di Onoranze Funebri art. 54. 55. 56.

Capo II°: Requisiti, Prescrizioni ed Orari di servizio art. 57 / 63

Capo III°: Trasporti ed onoranze funebri a carico dell'amministrazione. Recupero art. 64. 65.

Capo IV°: Salme provenienti da altri comuni art. 66. 67.

PARTE VI^a: Norme tecniche.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del



Capo I°: Rilascio Concessioni, Istanze, Progetti e Collaudo art. 68 / 76

Capo II°: Ampliamenti, Modifiche

Capitolo 1°: Ampliamento di Cappelle, Edicole e Monumenti fabbricati dai privati art. 77 / 84

Capo III°: Manutenzione ordinaria e straordinaria art. 85 / 92

PARTE VIIª: Polizia interna dei Cimiteri.

Capo I°: Orari art. 93

Capo II°: Divieti, prescrizioni e facoltà art. 94 / 102

Capo III°: Regole d'ornato art. 103 / 112

PARTE VIIIª: Attività delle ditte esterne.

Capo I°: Norme generali art. 113 / 117

Capo II°: Marmisti art. 118

PARTE IXª: Responsabilità ed infrazioni.

Capo I°: Responsabilità art. 119. 120. 121.

Capo II°: Infrazioni art. 122

PARTE Xª: Disposizioni Transitorie e finali.

Capo I°: Abrogazioni art. 123. 124.

Capo II°: Entrata in vigore art. 125.

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

	IV Grado	Trisavi		
ASCENDENTI	III Grado	Bisnonni	II grado	Fratelli
	II Grado	Nonni		Sorelle
	I Grado	Genitori		
				Zii
ñ			III grado	Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
				Prozii
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Pronipoti
				Primi cugini
				Figli di prozii
ò			V grado	Secondi nipoti
				Secondi cugini

		Figli		
	I Grado			
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)		
DISCENDENTI			VI grado	Altri cugini
	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in nlinea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)